



COMUNE DI CASAPE

-Citta metropolitana di Roma Capitale -

ORDINANZA SINDACALE N.04 DEL 09.05.2023 - PROT. 1751 DEL 10/05/2023

PREVENZIONE INCENDI - TUTELA AMBIENTALE OBBLIGO DISERBO E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

- Premesso che periodicamente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;
- Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- Tenuta conto altresì della possibilità di incendio di sterpaglie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio: Piano di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che stabilisce che il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi è individuato dal **15 giugno al 30 settembre, come del resto indicato dalla citata Legge quadro n. 353/ 2000:**

Visto l'art.50 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 255 *in* D.Lgs. 03/04/2006 n. 152

Visto il D.L.vo 30/04/1992 n. 285;

Visti gli artt. N. 90, 91, 92, 93, 94, 95, e 96 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 16.01.2015

ORDINA

entro il termine massimo **di giorni TRENTA** dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.

- I singoli privati e gli Enti pubblici e privati, in qualità di proprietari e/ o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali, i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto. Inoltre:
- I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
- In tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura in prossimità dei periodi estivi, lavori atti a prevenire eventuali incendi;

- E' vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanente per più di una settimana senza difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
- I soggetti su indicati e in particolar modo i proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;
- I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade e da tutte le strade correnti lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
- Tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge. Sarà consentita la bruciatura di detti materiali sotto stretta sorveglianza degli interessati dietro preventivo nulla osta di questo Comune, al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per incendi boschivi.

Nel periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2023**, è vietato bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali e Provinciali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato;

Nel periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2023** stabilito di "Grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo sono vietati, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della Legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

entro il termine massimo di **giorni TRENTA** dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.

SI DISPONE

Che chiunque violi la presente ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicato:

- a) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti. stradali di pubblico transito sarà elevata sanzione di € 137,55 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art. 159 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
- b) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acqua pluviali come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00.
- c) Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari, ivi presenti o depositati., sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 ad €. 620,00 ai sensi dell'art. 255, D.Lgs. n.152/2006.
- d) Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari, non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati sarà elevata una sanzione pecuniaria da €. 25,00 ad €. 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs 152/2006 già citato;
- e) Nel caso di procurato incendio a seguito di esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendi durante il periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2023**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge 353 del 21.11.2000. a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Per l'accertamento delle infrazioni, per la constatazione delle medesime, per la notifica dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute valgono le disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 03.03.34 n° 283, modificato dalla L. 203 del 12.07.61

I VV.UU. e le Forze di Polizia, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge:

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti *l'avvistamento di incendi boschivi* e di sterpaglie, sono attivi i telefoni istituzionali dei VV-FF 115, Corpo Forestale dello Stato 1515, Sala Operativa Regionale 803.555 e Uffici comunali 0774 489000.

Dalla Residenza municipale 09.05.2023



Il Sindaco
Rag. Giuliano Colagrossi